



LEGGE DI BILANCIO

Il mondo del lavoro vuole risposte

Stanno continuando gli incontri tra **CGIL, Cisl e Uil**, e il **Governmento** in vista della Legge di Stabilità. Per le tre Organizzazioni Sindacali Confederali i temi non sono cambiati e restano quelli della Piattaforma unitaria che abbiamo sostenuto con le mobilitazioni dei mesi scorsi.

- **Priorità alla riduzione della tassazione** su lavoro e pensioni. Bene il taglio al cuneo fiscale ma dovrebbe essere più percepibile.
- **L'evasione fiscale** è una vera piaga del Paese. Chiediamo più coraggio per combatterla! Serve un vincolo di destinazione per le risorse recuperate nella lotta all'evasione.
- Per combattere la piaga del **lavoro in nero**, l'evasione contributiva, gli infortuni, le infiltrazioni mafiose bisogna cambiare lo "SbloccaCantieri".
- Occorre un **Piano per il Sud**.
- Positivo l'annuncio di risorse per il **rinnovo dei contratti nella PA** ma servono più risorse per le assunzioni! Serve un trattamento fiscale più "amico" sui rinnovi dei contratti dei 9.5 milioni di lavoratori del privato. Per dare stabilità al sistema economico e combattere i contratti pirata va affrontato il tema della rappresentanza di sindacati e imprese.
- Per quanto riguarda **le pensioni** per l'immediato è stato chiesto:
 - rivalutazione delle pensioni e ampliamento platea per la 14ma;
 - mantenimento Quota100;
 - rendere strutturale Ape social e precoci;
 - risposte più ampie per i lavori gravosi;
 - riconoscimento del lavoro di cura;
 - conferma di Opzione donna;
 - soluzione definitiva per esodati;
 - soluzione per i part time verticali.
 Restano poi i temi al centro della piattaforma unitaria CgilCislUil **per cambiare l'impianto della Fornero**:
 - flessibilità in uscita da 62 anni;
 - 41 anni per pensione di anzianità;
 - riconoscimento lavoro di cura donne;
 - riconoscimento della diversità dei lavori in termini di aspettativa di vita;
 - pensione di garanzia x giovani e discontinui;
 - incentivi a previdenza complementare.

Il **confronto proseguirà** nei prossimi giorni. Sono già stati fissati alcuni incontri su temi importanti. Comunque il mondo del lavoro vuole risposte.



Varato dal Consiglio dei ministri il decreto sui precari. Ora si attui il resto dell'intesa e si apra il tavolo per il rinnovo del contratto

Il consiglio dei ministri di venerdì 10 ottobre ha licenziato il decreto legge contenente norme sul reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e sull'abilitazione del personale docente. Il decreto legge recepisce l'intesa del 1 ottobre tra le organizzazioni sindacali e il ministro Fioramonti e dà il via al concorso straordinario e a quello ordinario per la scuola secondaria. Inoltre è previsto un concorso straordinario per gli assistenti amministrativi che in questi anni hanno svolto le funzioni di DSGA.

UN COMMENTO E IL TESTO DEL DECRETO-LEGGE PAGG. 5 - 9

#IOACCOLGO

Chiediamo al Governo e al Parlamento di abrogare i decreti Sicurezza e gli accordi con la Libia perché violano la nostra Costituzione e le Convenzioni internazionali, producono conseguenze negative sull'intera società italiana e ledono la nostra stessa umanità. Firma l'appello!





SOSTEGNO. Servono investimenti urgenti per un piano pluriennale di formazione e stabilizzazione

Precarietà e insufficienza degli organici compromettono l'inclusione degli alunni con disabilità. Nella provincia di Reggio Emilia su 1448 posti di sostegno assegnati solo 633 sono coperti da personale assunto a tempo indeterminato.

L'inizio dell'anno scolastico ha riproposto una realtà nota da tempo: la grave carenza di insegnanti di sostegno specializzati in un sistema scolastico che deve accogliere, e includere, un numero sempre più alto di alunni con disabilità.

Come si evince dall'annuale focus pubblicato dal MIUR, di cui abbiamo più volte riferito, 1 docente di sostegno su 3 è precario e spesso privo della specializzazione (nella nostra provincia la situazione è diversa: gli insegnanti di sostegno precari occupano il 55% dei posti assegnati).

Questa situazione rischia di vanificare una normativa all'avanguardia che, per oltre quarant'anni, ha fatto dell'integrazione degli alunni con disabilità nelle classi comuni uno degli aspetti di maggior valore del sistema scolastico italiano.

Tagli di risorse e di organici, precarietà, mancanza di formazione specialistica sono causa di disfunzionamenti che compromettono il diritto allo studio di migliaia di studenti in condizioni di difficoltà.

Il sistema delle deroghe, i cui costi non rientrano nelle previsioni di spesa delle leggi di bilancio per poi riapparire nei consuntivi, facendo "quadrare" i conti pubblici a spese degli alunni, e le difficoltà di reclutamento

con il forte ricorso alle "MAD" (messe a disposizione) trasformano il diritto all'inclusione in "emergenza"; i ritardi determinano disservizi, fino a negare l'accesso all'istruzione e a costringere tanti genitori a intervenire, talvolta anche presso i tribunali, per tutelare i diritti dei propri figli.

Altrettanto critica la carenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione, e di collaboratori scolastici formati per i compiti di accoglienza, assistenza, cura; si tratta di personale ben distinto dagli insegnanti di sostegno, ma ugualmente necessario alla piena inclusione degli alunni con disabilità.

La situazione è grave anche sul versante degli ostacoli strutturali degli edifici scolastici, accessibili solo per il 32% dal punto di vista delle barriere fisiche, per il 18% relativamente alle barriere senso percettive; una scuola su quattro è carente di postazioni informatiche.



Eppure l'inclusione scolastica è una leva per innovare la didattica e quindi una chiave che porta al successo formativo per tutti gli alunni.

La rivendicazione dei diritti degli alunni con disabilità va di pari passo con quella di una scuola accogliente e plurale, luogo culturale e relazionale che attua pienamente la libertà e l'uguaglianza, nel rispetto delle differenze di tutti e dell'identità di ciascuno.

Per questo è urgente un piano straordinario di stabilizzazione dei docenti specializzati, un rilancio complessivo dei percorsi di specializzazione, l'assegnazione dell'organico funzionale del personale ATA formato per lo svolgimento dei compiti di assistenza e cura, l'applicazione rigorosa del limite di 20 alunni per classe in presenza di soggetti con disabilità, la definizione dei Livelli essenziali delle Prestazioni, soprattutto per gli Enti Locali, per garantire i diritti di loro pertinenza ai ragazzi con disabilità, investimenti di edilizia scolastica che rendano sicuri, accessibili e fruibili tutti gli spazi.

Si tratta di interventi non più rinviabili per salvaguardare l'idea di una scuola inclusiva, quale straordinaria conquista di civiltà, e riaffermarne la funzione costituzionale che consiste nel promuovere le potenzialità di ciascuno e le pari opportunità per tutti.

REGGIO EMILIA. L'ORGANICO SUL SOSTEGNO 2019/20 833 posti di diritto + 615 posti in deroga


Così come negli anni passati, anche per l'a.s. 2019-20 sono stati autorizzati ulteriori posti in organico di sostegno, per le situazioni determinatesi dopo la definizione dell'organico dell'autonomia ai sensi della vigente normativa. Si precisa che l'autorizzazione in deroga di queste ulteriori risorse finalizzate è destinata solo agli alunni che versano in condizioni di gravità certificata ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente (verbali di individuazione e diagnosi funzionali). Pertanto la situazione relativa ai posti di sostegno nella nostra provincia per l'anno scolastico 2019/2020, *attualmente*, è la seguente:

INFANZIA	PRIMARIA	SEC. I GRADO	SEC. II GRADO
Alunni H 70	Alunni H 978	Alunni H 680	Alunni H 848
Organico 20	Organico 302	Organico 182	Organico 270
Potenziato 0	Potenziato 29	Potenziato 20	Potenziato 10
Deroghe 33	Deroghe 284	Deroghe 170	Deroghe 128
Totale 53	Totale 615	Totale 372	Totale 408
<i>Rapporto</i> 1,32	<i>Rapporto</i> 1,59	<i>Rapporto</i> 1,82	<i>Rapporto</i> 2,08

In questi numeri mancano le ulteriori deroghe richieste che sono in via di assegnazione

CONVENZIONI 2019

cgilreggioemilia.it



Stipulate per iscritte e iscritte CGIL per acquisti a prezzo scontato nei negozi qui elencati

Le convenzioni sono estese ai soci Auser

CGIL
REGGIO EMILIA

È NECESSARIO ESIBIRE LA TESSERA CGIL PRIMA DEL PAGAMENTO.
INIZIATIVA NON VALIDA SU ARTICOLI GIÀ SCONTATI

L'INSEGNANTE DI SOSTEGNO. I MOTIVI PER CUI SENZA DI LORO NON CE LA FAREMMO

di Enrico Galiano*

Alla fine non si capisce se questi tagli ci saranno, forse sì forse no, alcuni dicono che non sono tagli ma diminuzione della spesa (poi magari qualcuno mi spieghi la differenza), altri dicono che non si sa, vediamo, boh. Nel frattempo, visto che questa diminuzione della spesa pare debba riguardare soprattutto il sostegno, vorrei scrivere qui due cose che non vengono dette quasi mai, ma che andrebbero invece ripetute tutti i giorni.

La prima è che il semplice fatto che esista una cosa come il **sostegno non è una regola, ma un'eccezione che solo i sistemi scolastici migliori hanno**. Insomma: qualcosa di cui vantarci, e tanto. La seconda è che molti dei nostri insegnanti di sostegno sono qualcosa di meraviglioso: senza di loro non è come perdere un giocatore, ma come la Juve senza Ronaldo. E dovremmo farglielo sentire molto di più.

Sì: **l'insegnante di sostegno**. Quel tizio o quella tizia che sono lì in classe e che molto spesso sono considerati poco più di un soprammobile. Quello lì che anche se nessuno lo dice viene generalmente inquadrato come un insegnante di serie b. Quello. Ebbene, oggi vorrei dire una volta per tutte che a lui dovremmo guardare con tanta, tanta gratitudine.

Sembra una ruffianata, ma è esattamente quello che penso. Perché?

1. Perché l'insegnante di sostegno è quello che **entra più in comunicazione con ragazzi** che spesso hanno una sensibilità diversa, alternativa, più profonda, e quindi ci possono permettere di tradurre ciò che hanno da dire, e farlo sentire a tutti. Dando voce a chi spesso non ce l'ha, dando orecchie a chi spesso non le vuole o non le sa usare.

2. Perché loro **riescono a vedere i ragazzi "dall'alto"**, come la città dalla montagna. Noi, al massimo, riusciamo a salire un paio di piani. Lo sappiamo tutti, dai, i nostri studenti tendono a cambiare in base all'insegnante che hanno davanti: a volte addirittura con mutamenti della personalità che farebbero pensare a Norman Bates come a un tipo stabile. Abbiamo bisogno di quello sguardo, se non altro per sapere se il ragazzo che con noi gioca a fare Tarzan usando le



tende come liane fa così anche con gli altri, o se noi siamo come dire i suoi "prediletti".

3. Perché l'insegnante di sostegno ha un compito delicatissimo: far capire che lo studente che gli è stato assegnato non è "speciale", non è "anormale", non è uno "sfigato", ma un **ragazzo come tutti gli altri che ha solo bisogno di un aiuto in più**, esattamente come chi è miope ha bisogno degli occhiali. Ecco, il sostegno è come gli occhiali: qualcosa che ti fa vedere meglio. Se ci riesce, in un mondo così crudele come l'adolescenza, è un dio. E la maggior parte delle volte ci riesce.

4. Perché la lezione frontale, ormai, ha i giorni contati: o almeno è qualcosa che va benissimo finché usata nelle giuste - ridottissime - dosi. E poiché fare attività non frontali da soli è una faticaccia e/o è impraticabile per la logistica delle nostre sempre attrezzatissime scuole, senza il sostegno diventerebbero autentiche missioni impossibili.

5. *L'ijirashii*. *Ijirashii* è una parola giapponese che significa, più o meno: **la gioia immensa che si prova quando vediamo tagliare il traguardo qualcuno che non aveva alcuna chance di vincere**. Gli insegnanti di sostegno hanno sempre vivo questo sentimento, che noi invece spesso accantoniamo, dimenticandoci a volte quanto grandi sono i piccoli traguardi raggiunti dai nostri ragazzi. Ma soprattutto

6. Perché l'insegnante di sostegno, quello bravo dico, ha qualcosa che a volte gli altri insegnanti dimenticano a casa: **l'umiltà di non porsi dall'alto di una cattedra**. La coscienza che siamo lì per insegnare ma, prima ancora, per imparare.

* Enrico Galiano (Pordenone 1977) è insegnante in una scuola di periferia. Ha creato la webserie Cose da prof, che ha superato i dieci milioni di visualizzazioni su Facebook. Ha dato il via al movimento dei #poetepipisti, flashmob di studenti che imbrattano le città di poesie. Il segreto di un buon insegnante per lui è: «Non ti ascoltano, se tu per primo non li ascolti».

Tra i suoi romanzi ricordiamo *Eppure cadiamo felici* (2017), *Tutta la vita che vuoi* (2018) e *Più forte di ogni addio* (2019) tutti editi da Garzanti.



FLC CGIL
Reggio Emilia
federazione lavoratori
della conoscenza

Sportello integrazione scolastica

Viste le innumerevoli difficoltà incontrate dalle famiglie, dal personale scolastico, dai dirigenti nell'inizio d'anno scolastico e vista la scarsità di risposte da parte dell'amministrazione centrale e periferica, soprattutto sui temi dell'integrazione scolastica, la FLC riprende una sua vecchia tradizione: riapre lo sportello di consulenza che si occupa di tali tematiche.

La FLC fornirà quindi:

- consulenza individuale alle lavoratrici ed ai lavoratori della scuola;
- supporterà tecnicamente eventuali azioni vertenziali;
- consulenza a iscritti ed iscritte alla C.G.I.L. per situazioni problematiche legate ai diritti ed alla loro fruibilità in ambito scolastico;
- produrrà azioni formazione/informazione sui temi dell'inclusione scolastica riguardo a DSA, BES, diversa abilità.

Per richiesta di consulenza rivolgersi a: **STEFANO MELANDRI**
via mail all'indirizzo: re_flc@er.cgil.it
(oggetto: *sportello integrazione*).

oppure

chiamate il lunedì ed il giovedì
dalle 15,30 alle 18,00
al numero 342 1285695.

In caso di mancata risposta inviare sms al 342 1285695, specificando Nome, Cognome, profilo di appartenenza (docente, ATA), ordine di scuola. Verrete richiamati.

LO SPORTELLO INTEGRAZIONE SCOLASTICA
è aperto in **FLC CGIL**
Via Roma 53 - Reggio Emilia
tutti i **MERCOLEDÌ**
dalle ore 15.30 alle ore 18.00

Per un appuntamento con il referente dello sportello chiamare in FLC CGIL al numero: 0522/457263.

PERSONALE ATA. No al Passweb



La FLC CGIL, a seguito del messaggio dell'INPS n. 3400, inviato alle scuole il 20 settembre scorso, ribadisce la netta contrarietà all'impiego del personale di Segreteria per lo svolgimento delle pratiche pensionistiche sull'applicativo Nuova PassWeb. Queste disposizioni INPS vanno ritirate.

Il messaggio era rivolto a comunicare l'attivazione di un applicativo sul sistema telematico Nuova PassWeb ("Ultimo Miglio TFS"), cui le scuole dovranno accedere - a seguito del corso di formazione erogato a livello territoriale/regionale - per la comunicazione di cessazione ai fini del TFS, relativa all'elaborazione del trattamento di fine servizio e che sostituirà fin da subito lo strumento cartaceo.

Questa nuova richiesta imposta da parte dell'INPS, con la quale vengono trasferiti alle Segreterie ulteriori compiti non previsti dal Contratto, riguardanti le pensioni, è inaccettabile.

Ancora una volta si fanno ricadere sulle scuole i compiti che sono di stretta spettanza dell'ente previdenziale e che travalicano le già note richieste passate inerenti i pensionamenti, determinati anche dall'applicazione della cosiddetta Quota 100.

Le scuole non possono essere obbligate allo svolgimento di questi ulteriori e gravosi adempimenti, da gestire tramite applicativi di altre amministrazioni, sia per la carenza di personale, per l'assenza di competenze specifiche, che per l'assunzione delle responsabilità conseguenti.

Sono del tutto evidenti le implicazioni di natura contrattuale in ordine a questi eventuali nuovi carichi di lavoro.

In assenza di normative al riguardo, e in attesa di uno specifico incontro sul tema, già richiesto unitariamente e urgentemente al MIUR, e dell'avvio dei tavoli tematici sul personale ATA, queste disposizioni unilaterali da parte dell'INPS devono essere ritirate immediatamente, altrimenti ci attiveremo per proclamare, proponendolo agli altri sindacati, lo stato di agitazione del personale ATA.

PCTO. Al via la nuova alternanza scuola-lavoro

Linee guida ai Percorsi per le Competenze Trasversali per l'Orientamento (PCTO). Pubblicata il Decreto di adozione

Martedì 8 ottobre 2019 il MIUR ha pubblicato, con Decreto ministeriale 774 del 4 settembre 2019, le Linee guida relative ai PCTO, nuova denominazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Sul tema, la FLC CGIL convocata congiuntamente alle altre organizzazioni sindacali aveva espresso forti perplessità.

Rispetto all'Alternanza scuola lavoro i PCTO hanno il merito di non costringere più le scuole a un elevato e forzato monte orario, tagliando contemporaneamente le risorse inizialmente previste dalla legge 107/15.

Sono proprio i finanziamenti la questione fondamentale con cui le istituzioni scolastiche dovranno immediatamente fare i conti, infatti, a parità di risorse, aumentano ancora i carichi di lavoro dei lavoratori della scuola, in particolare dei docenti tutor.

Il tutor secondo quanto previsto dalle linee guida dovrà svolgere le seguenti funzioni:

- elabora il percorso formativo personalizzato;
- assiste e guida lo studente nel suo percorso;
- gestisce le relazioni con il contesto;
- monitora le attività e affronta le eventuali criticità;
- osserva, comunica e valorizza obiettivi e competenze acquisite;
- promuove l'attività di valutazione dello studente sul percorso realizzato;
- si relaziona con gli organi collegiali e con il dirigente scolastico.

Tutto questo in continuo raccordo con l'azienda ospitante e con il tutor esterno, con il conseguente aggravio logistico organizzativo.

Non è tollerabile continuare a modificare l'assetto degli ordinamenti dell'istruzione con pseudo riforme a costo zero: qualunque innovazione ricade sul lavoro del personale della scuola sempre senza la valorizzazione del lavoro richiesto e la verifica degli esiti prodotti.

Come FLC CGIL avevamo chiesto un ripensamento di questa attività, un organismo autorevole come il CSPI ne aveva evidenziato criticità e debolezze, eppure si continua a ignorare la voce della scuola, sobbarcando il personale con incombenze sempre nuove.

Oltre a contestare nel merito la visione della didattica proposta dai PCTO, che ruota attorno all'imprenditorialità e all'economia come punto d'approdo, riteniamo, davvero inaccettabile l'impianto organizzativo-didattico che incide in modo rilevante sui carichi di lavoro di un comparto che, ancora una volta, reclama investimenti e il rinnovo del CCNL per un adeguamento ai salari previsti dagli standard europei.

18 OTTOBRE

Seconda e terza fascia

**Aperta la finestra
per l'integrazione
delle graduatorie d'istituto
per coloro che hanno
conseguito l'abilitazione o la
specializzazione su sostegno
entro il 1° ottobre.**

Domande entro il 18 ottobre.

Con la nota 44321 del 9 ottobre 2019 è stato pubblicato dal MIUR il decreto dipartimentale 1458 del 9 ottobre 2019 che regola l'inserimento negli elenchi aggiuntivi alle graduatorie d'istituto di seconda fascia, l'inserimento negli elenchi aggiuntivi del sostegno e la richiesta di priorità nell'attribuzione delle supplenze di terza fascia.

Per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi della seconda fascia la domanda va presentata con il modello A3 e inviata tramite raccomandata A/R, PEC o consegna a mano con rilascio della ricevuta alla scuola prescelta entro il 18 ottobre. Se si è già presenti nelle graduatorie d'istituto la domanda va indirizzata alla scuola alla scuola che ha gestito il precedente inserimento.

Per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi del sostegno la domanda va presentata in modalità telematica, tramite POLIS, compilando il modello A5 tra il 18 ottobre e il 31 ottobre (ore 14.00).

Per la priorità nell'attribuzione delle supplenze di terza fascia i docenti che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione nelle more dell'apertura della finestra per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi possono compilare su POLIS il modello A4 nel corso di tutto il triennio di validità delle graduatorie e chiedere la priorità nell'accesso alle supplenze da terza fascia. L'istanza va indirizzata alla scuola capofila.

Eventuali sostituzioni delle scuole indicate nel modello B sono consentite solo per indicare sedi nelle quali siano impartiti nuovi insegnamenti. L'istanza si può compilare su POLIS dal 28 ottobre all'8 novembre 2019 (ore 14.00).



facebook

FLC CGIL Reggio Emilia



IL DECRETO LEGGE PRECARI PER USCIRE DALL'EMERGENZA

La FLC CGIL esprime soddisfazione per l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri dei provvedimenti legati all'Intesa fra MIUR e organizzazioni sindacali siglata il 1° ottobre. Il concorso straordinario per le lavoratrici e i lavoratori precari con almeno 36 mesi di servizio nella scuola, l'indizione del concorso ordinario nella scuola secondaria, il concorso riservato per il personale amministrativo facente funzione di DSGA, sono tutti passi importanti a garanzia della continuità didattica e della qualità dell'offerta formativa. Migliaia di lavoratrici e di lavoratori attendevano questi provvedimenti come giusto riconoscimento di professionalità che, da anni, mandano avanti le nostre scuole in condizioni di precarietà e di instabilità, lavorativa e di vita.

A questi primi passi tanti ancora, e in tempi rapidi, dovranno seguire, primo fra tutti un sistema strutturale di abilitazione e formazione dei docenti insieme alla regolarità nell'indizione dei concorsi. Continueremo a batterci fino a quando tutti i posti docenti ed ATA non saranno coperti da personale stabilizzato. Lavoreremo da subito all'interno dei tavoli tematici ottenuti con l'Intesa, affinché nessuna delle grandi questioni che attengono il sistema scuola, dalle risorse per il rinnovo del Contratto, ai diplomati magistrali, alla valorizzazione del personale docente ed ATA, alla deburocratizzazione del lavoro, venga trascurato.

Concorso straordinario secondaria

Il concorso straordinario per 24 mila posti sarà bandito per le regioni, classi di concorso e tipologie di posti per le quali si prevede che vi siano, negli anni scolastici dal 2020/21 al 2022/23 posti vacanti e disponibili. Comunque la **graduatoria di merito** potrà essere utilizzata per le immissioni in ruolo dei vincitori anche dopo l'a.s. 2022/23.

I **requisiti di accesso** al concorso straordinario:

- il titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento, come da normativa vigente;
- tre anni di servizio svolti tra l'a.s. 2011/12 e l'a.s. 2018/19 nelle scuole statali secondarie su posto comune o di sostegno, di cui uno specifico per la classe di concorso richiesta (il servizio è considerato valido se prestato come insegnante di sostegno oppure in una classe di concorso);
- per i posti di sostegno il possesso della specializzazione.

Ciascun docente può partecipare in **una sola regione** e per **una sola procedura** (sostegno o posto comune).

Le **prove** del concorso straordinario:

- prova scritta selettiva computer-based con quesiti a risposta multipla, che si considera superata con 7/10. La prova riguarda il programma di esame previsto per la prova scritta del concorso della scuola secondaria bandito nel 2018;
- graduatoria con punteggio prova scritta + titoli;
- immissione in ruolo e anno di prova per 24.000 posti;
- conseguimento dei 24 CFU (se non posseduti) con oneri a carico dello Stato;
- prova orale da superarsi con 7/10 con il comitato di valutazione dell'istituzione scolastica integrato da un membro esterno;
- conseguimento dell'abilitazione a fine anno prova

I **docenti idonei** che supereranno la prova scritta con 7/10 ma non rientrano nei 24.000 posti possono conseguire l'abilitazione:

- se hanno una supplenza al 30 giugno o 31 agosto nelle scuole statali;
- conseguono i 24 CFU;
- superano la prova orale.

Il nostro commento

Rispetto al concorso straordinario abilitante il decreto rispetta in linea di massima le previsioni contenute nell'intesa del 1 ottobre. Tuttavia per noi avrebbe dovuto contenere ulteriori specificazioni che a questo punto andranno inserite nel bando e nelle norme applicative:

- la garanzia che il servizio su sostegno sia valido per il concorso su posto comune;
- l'indicazione che sia il comitato di valutazione (integrato da 1 esterno) a gestire la prova orale abilitante per gli idonei;
- il riferimento ai programmi del concorso 2018 non è da noi condiviso e chiederemo rassicurazioni su questo, per evitare che la prova si configuri come una sterile selezione nozionistica, per lavoratori che da anni stanno nelle scuole e lavorano con gli alunni. Inoltre la scelta di circoscrivere il servizio valido agli ultimi 8 anni è per noi una posizione non condivisibile, che non era prevista nell'intesa del 1 ottobre.

Gli altri interventi

Il concorso riservato per gli assistenti amministrativi facenti funzione

Di grande importanza aver ottenuto l'indizione del concorso riservato per i facenti funzione, che fino a poche ore prima della riunione del Consiglio dei Ministri sembrava un obiettivo impossibile da raggiungere. Finalmente arriva un riconoscimento per chi per tanti anni, sobbarcandosi responsabilità e carichi di lavoro aggiuntivo, ha coperto i posti vuoti di Dsga. Il concorso è riservato agli assistenti amministrativi che dall'a.s. 2011/2012 abbiano ricoperto, per almeno 3 anni scolastici, l'incarico di DSGA, anche senza il possesso della prescritta laurea specifica.

Internalizzazione ex Lsu e appalti storici

Eliminata la prova del colloquio che era contemplata nell'attuale normativa. Ciò semplificherà la procedura e consentirà l'immissione in ruolo nei tempi previsti dalla legge, tramite una graduatoria per soli titoli (24 mesi). Il personale ex Lsu ed ex appalti storici transiterà nei ruoli del personale Ata nelle quote di organico finora congelate per l'esternalizzazione.

Esclusione del personale ATA e dei dirigenti scolastici dalla rilevazioni biometriche

Si è finalmente riconosciuta la necessità di escludere tutto il personale della comunità educante dall'obbligo delle rilevazioni biometriche, si tratta del risultato di una lunga battaglia condotta dalla FLC che, come già avvenuto per il personale docente, ha chiesto in tutte le sedi politiche e istituzionali anche l'esclusione del personale dirigente e ATA, denunciando l'invasività di uno strumento di controllo inadeguato e inutile in un contesto nel quale già esiste un forte controllo sociale.

Valorizzazione merito docenti

Viene cancellata definitivamente la disposizione della legge 107/2015 laddove riservava al solo personale docente a tempo indeterminato il bonus per la valorizzazione del merito. Il decreto recepisce quanto era già stato ottenuto in sede di contrattazione integrativa MIUR-Sindacati sulla distribuzione delle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa alle scuole.

Semplificazione concorso Dirigenti scolastici

E' prevista una semplificazione della procedura concorsuale per il reclutamento dei dirigenti scolastici che tornerà ad essere su base regionale e prevederà lo svolgimento di due prove scritte e una prova orale e due anni di formazione successivi alla conferma in ruolo.

Concorso dirigenti tecnici Miur

Il decreto prevede l'indizione del concorso per il reclutamento di 59 dirigenti tecnici entro gennaio 2021 e, nelle more dell'esplicitamento del concorso, il rifinanziamento degli incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale per le funzioni ispettive previsti dalla legge 107/2015.



IL TESTO DEL DECRETO LEGGE PRECARI PER USCIRE DALL'EMERGENZA - 1

Schema di decreto-legge recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure per assicurare la stabilità dell'insegnamento nelle istituzioni scolastiche, porre rimedio alla grave carenza di personale di ruolo nelle scuole statali e ridurre il ricorso a contratti a termine, nonché per garantire lo svolgimento delle funzioni tecnico-ispettive all'interno del sistema scolastico;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di adeguare disposizioni generali in tema di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione alle specificità del personale scolastico e di emanare disposizioni dirette ad assicurare alle famiglie meno abbienti condizioni economiche di favore per il trasporto scolastico;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni dirette a garantire il corretto svolgimento dell'attività amministrativa e ad assicurare i servizi di pulizia all'interno delle istituzioni scolastiche;

Considerata, infine, la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere misure per favorire l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca e di prevedere misure di semplificazione in materia universitaria e per consentire il superamento del precariato negli enti pubblici di ricerca;

Viste la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10/10/2019;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

ART. 1

(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nell'ascuola secondaria)

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso ordinario per titoli ed esami di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, entro il 2019, una procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, finalizzata all'immissione in ruolo nei limiti di cui ai commi dal 2 al 4. La procedura è altresì finalizzata all'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria, alle condizioni previste dal presente articolo, dei partecipanti che, pur conseguendo il punteggio minimo previsto dal comma 10, non rientrano nella graduatoria dei vincitori.

2. La procedura straordinaria di cui al comma 1, bandita a livello nazionale con uno o più provvedimenti, è organizzata su base regionale ed è finalizzata alla definizione, per la scuola secondaria, di una graduatoria di vincitori, distinta per regione e classe di concorso nonché per l'insegnamento di sostegno, per complessi-

vi ventiquattromila posti. La procedura consente, inoltre, di definire un elenco dei soggetti che possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui al comma 8, lettera f).

3. Il concorso straordinario di cui al comma 1 è bandito per le regioni, classi di concorso e tipologie di posto per le quali si prevede che vi siano, negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, posti vacanti e disponibili ai sensi del comma 4. Ove occorra per rispettare il limite annuale di cui al comma 4, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte anche successivamente all'anno scolastico 2022/2023, sino all'esaurimento della graduatoria dei ventiquattromila vincitori.

4. Alle immissioni in ruolo di cui al comma 3 è annualmente destinata la quota parte delle facoltà assunzionali che, per regione, classe di concorso e tipologia di posto, è pari a quella destinata alle graduatorie a esaurimento di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che residua dopo le immissioni in ruolo di cui all'articolo 17, comma 2, lettere a) e b), del medesimo decreto e dopo quelle di cui al comma 17. In ogni caso i posti annualmente destinati alle immissioni in ruolo a valere sulle graduatorie formate a seguito del concorso straordinario non possono superare quelli destinati, per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, alle graduatorie dei concorsi ordinari.

5. La partecipazione alla procedura è riservata ai soggetti, anche di ruolo, che, congiuntamente:

- tra l'anno scolastico 2011/2012 e l'anno scolastico 2018/2019, hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
- hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre;
- posseggono, per la classe di concorso richiesta, il titolo di studio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fermo restando quanto previsto all'articolo 22, comma 2, del predetto decreto. Per la partecipazione ai posti di sostegno è richiesto l'ulteriore requisito del possesso della relativa specializzazione.

6. Al fine di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, il servizio di cui al comma 5, lettera a), è preso in considerazione unicamente se prestato nelle scuole secondarie statali. Il predetto servizio è considerato se prestato come insegnante di sostegno oppure in una classe di concorso compresa tra quelle di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e successive modificazioni, incluse le classi di concorso ad esse corrispondenti ai sensi del medesimo articolo 2.

7. Ciascun soggetto può partecipare alla procedura di cui al comma 1 in un'unica regione per il sostegno oppure, in alternativa, per una sola classe di concorso. È consentita la partecipazione sia alla procedura straordinaria di cui al comma 1 sia al concorso ordinario, anche per la medesima classe di concorso e tipologia di posto.

8. La procedura di cui al comma 1 prevede:



IL TESTO DEL DECRETO LEGGE PRECARI PER USCIRE DALL'EMERGENZA - 2

- a) lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla;
- b) la formazione di una graduatoria di vincitori, sulla base del punteggio riportato nella prova di cui alla lettera a) e della valutazione dei titoli di cui al comma 11, lettera c), nel limite dei posti di cui al comma 2;
- c) la compilazione di un elenco dei soggetti che, pur conseguendo il punteggio minimo previsto dal comma 10, non rientrano nella graduatoria dei vincitori. Ai predetti soggetti è consentito conseguire l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui alla lettera f);
- d) l'immissione in ruolo dei soggetti di cui alla lettera b), nel limite dei posti annualmente autorizzati ai sensi del comma 4, conseguentemente ammessi al periodo di formazione iniziale e prova di cui al comma 13, lettera a);
- e) l'abilitazione all'esercizio della professione docente per la relativa classe di concorso, dei vincitori del concorso immessi in ruolo, all'atto della conferma in ruolo. I vincitori di concorso possono altresì conseguire l'abilitazione, alle condizioni di cui alla lettera f), numeri 2) e 3);
- f) l'abilitazione all'esercizio della professione docente per coloro che risultano iscritti negli elenchi di cui alla lettera c) purché:
- 1) abbiano in essere un contratto di docenza a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica o educativa statale;
 - 2) conseguano i crediti formativi universitari o accademici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ove non ne siano già in possesso;
 - 3) superino la prova di cui al comma 13, lettera c).
9. Ai candidati confermati in ruolo si applica l'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
10. La prova di cui al comma 8, lettera a), è superata dai candidati che conseguano il punteggio minimo di sette decimi o equivalente, e riguarda il programma di esame previsto per la prova dei concorsi per la scuola secondaria banditi nel 2018.
11. Il concorso straordinario è bandito con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro il termine di cui al comma 1. Il bando definisce, tra l'altro:
- a) i termini e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura di cui al comma 1;
 - b) la composizione di un comitato tecnico scientifico incaricato di validare ed eventualmente predisporre i quesiti relativi alla prova di cui al comma 8, lettera a);
 - c) i titoli valutabili e il punteggio a essi attribuibile;
 - d) i posti disponibili, ai sensi del comma 4, per regione, classe di concorso e tipologia di posto;
 - e) la composizione della commissione di valutazione e delle sue eventuali articolazioni;
 - f) l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti per la partecipazione alla procedura di cui al comma 1, determinato in maniera da coprire integralmente ogni onere derivante dall'organizzazione della medesima. Le somme riscosse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
12. Ai membri del comitato di cui al comma 11, lettera b), non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, fermo restando il rimborso delle eventuali spese, da porre a carico del fondo di cui al comma 19.
13. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:
- a) le modalità di acquisizione per i vincitori, durante il periodo di formazione iniziale e con oneri a carico dello Stato, dei crediti formativi universitari o accademici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ove non ne siano già in possesso;
 - b) l'integrazione del periodo di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 con una prova orale, da superarsi con il punteggio di sette decimi o equivalente nonché i contenuti e le modalità di svolgimento della predetta prova e l'integrazione dei comitati di valutazione con almeno un membro esterno all'istituzione scolastica, cui non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, né rimborsi spese;
 - c) le modalità di acquisizione, per i soggetti di cui al comma 8, lettera e), secondo periodo e lettera f), ai fini dell'abilitazione e senza oneri a carico della finanza pubblica, dei crediti formativi universitari o accademici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonché le modalità ed i contenuti della prova orale di abilitazione e la composizione della relativa commissione.
14. Il periodo di formazione iniziale e prova, qualora valutato positivamente, assolve agli obblighi di cui all'articolo 438 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
15. All'articolo 17, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 il secondo e terzo periodo sono soppressi.
16. Il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento non dà diritto ad essere assunti alle dipendenze dello Stato.
17. Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato, nell'anno scolastico 2020/2021 e nelle regioni nelle quali le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 siano insufficienti a coprire la relativa quota di immissioni in ruolo, i posti vacanti e disponibili residui, dopo le consuete operazioni di immissione in ruolo da graduatorie della regione, sono coperti mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali delle altre regioni, su istanza degli aspiranti. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è disciplinata l'attuazione del presente comma. Alle relative immissioni in ruolo si applica l'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
18. Le graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, conservano la loro validità per un ulteriore anno, oltre al periodo di cui all'articolo 1, comma 603, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.



IL TESTO DEL DECRETO LEGGE PRECARI PER USCIRE DALL'EMERGENZA - 3

19. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è destinato prioritariamente alle spese per la procedura concorsuale e per l'erogazione della formazione di cui al comma 13 lettera a). Al conseguente riparto si provvede col decreto di cui al predetto articolo 1, comma 202.

20. Il fondo di cui al comma 19 è incrementato di quattro milioni di euro per gli anni 2020 e 2021. Alla predetta maggiore spesa si dà copertura mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

ART. 2

(Disposizioni in materia di reclutamento del personale dirigenziale scolastico e tecnico dipendente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e per assicurare la funzionalità delle istituzioni scolastiche)

1. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo le parole «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono inserite le seguenti: «di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione» e le parole «corso-concorso selettivo di formazione» sono sostituite dalle seguenti: «concorso selettivo per titoli ed esami, organizzato su base regionale,»;
- b) il secondo periodo è soppresso;
- c) al terzo periodo, le parole «per l'accesso al corso-concorso» sono soppresse;
- d) dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Le prove scritte e la prova orale sono superate dai candidati che conseguano, in ciascuna prova, il punteggio minimo di sette decimi o equivalente.»;
- e) il sesto e settimo periodo sono soppressi;
- f) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione, sono definiti le modalità di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, le prove e i programmi concorsuali, la valutazione della preselezione, delle prove e dei titoli, la disciplina del periodo di formazione e prova e i contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo.».

2. È autorizzata l'ulteriore spesa di 180 mila euro annui a decorrere dal 2021, per la formazione iniziale dei dirigenti scolastici.

3. All'articolo 10 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, il comma 2 è abrogato.

4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, nell'ambito della vigente dotazione organica, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a decorrere da gennaio 2021, di 59 dirigenti tecnici, con conseguenti maggiori oneri per spese di personale pari a euro 7,90 milioni annui, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis e 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito,

con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 nonché in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 300, 302 e 344, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. È altresì autorizzata la spesa di 170 mila euro nel 2019 e di 180 mila euro nel 2020 per lo svolgimento del concorso.

5. Nelle more dell'espletamento del concorso di cui al comma 4, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 94, quinto periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è rifinanziata nella misura di 1,98 milioni di euro nel 2019 e di 7,90 milioni di euro nel 2020, ferme restando la finalità e la procedura. All'atto dell'immissione in ruolo dei dirigenti tecnici di cui al comma 4, hanno termine i contratti di cui al primo periodo.

6. Il fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 1,94 milioni nel 2019 per spese di personale.

7. All'onere derivante dai commi 2, 4, 5 e 6, pari a euro 4,09 milioni nel 2019 e ad euro 8,08 milioni a decorrere dal 2020 in termini di saldo netto da finanziare, nonché a euro 2,13 milioni nel 2019 e a euro 4,13 milioni a decorrere dal 2020 in termini di indebitamento netto, si provvede, in pari misura, a valere sui risparmi di spesa recati dai commi 1, lettera a), e 3.

8. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 5-ter le parole «per titoli e colloquio» sono sostituite dalle seguenti: «per 11.263 posti di collaboratore scolastico, graduando i candidati secondo le modalità previste per i concorsi provinciali per collaboratore scolastico di cui all'articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297», dopo le parole «legge 27 dicembre 2017, n. 205» sono inserite le seguenti: «nonché il personale escluso dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché i condannati per i reati di cui all'articolo 73, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e i condannati per taluno dei delitti indicati dagli articoli 600-septies.2 e 609-novies del codice penale, nonché gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori».

b) al comma 5-quater dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese di cui al comma 5-ter.».

9. L'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dal 2011/2012. In relazione ai requisiti culturali per l'accesso alla procedura, si applica quanto previsto all'articolo 1, comma 605, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Le graduatorie risultanti dalla procedura di cui al primo periodo, sono



IL TESTO DEL DECRETO LEGGE PRECARI PER USCIRE DALL'EMERGENZA - 4

utilizzate in subordine a quelle del concorso di cui all'articolo 1, comma 605, della citata legge.

ART. 3

(Disposizioni urgenti in materia di rilevazione biometrica delle presenze del personale scolastico e di servizi di trasporto scolastico)

1. All'articolo 2 della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente: «Il personale degli istituti scolastici ed educativi di ogni ordine e grado, nonché i dirigenti scolastici, sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo.»;

b) ai commi 5 e 6 le parole «35 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «18 milioni».

2. Il fondo di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è incrementato di 17 milioni di euro nel 2019, per il finanziamento di interventi volti all'incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici. Al conseguente onere si provvede mediante utilizzo integrale dei risparmi di spesa derivanti dal comma 1.

3. Fermo restando l'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l'accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere, in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, inferiore ai costi sostenuti dall'ente locale per l'erogazione del servizio, o anche nulla, purché sia rispettato l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 819 a 826, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

ART. 4

(Semplificazioni in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 450 e comma 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in tema di ricorso al mercato elettronico e di utilizzo della rete telematica, non si applicano alle università statali e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca.

ART. 5

(Semplificazioni in materia universitaria)

1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, secondo periodo, la parola «sei» è sostituita dalla seguente: «nove»;

b) all'articolo 24, comma 6, le parole «dell'ottavo» sono sostituite dalle seguenti: «del decimo» e la parola «nono» è sostituita dalla parola «undicesimo».

2. La durata dei titoli di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, conseguiti precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, è di nove anni dalla data del rilascio degli stessi.

ART. 6

(Disposizioni urgenti sul personale degli enti pubblici di ricerca)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4.bis. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, comma 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, il requisito di cui al comma 1, lettera b) del predetto articolo 20, è soddisfatto anche dalla idoneità, in relazione al medesimo profilo professionale, in graduatorie vigenti alla data del 22 giugno 2017 relative a procedure concorsuali ordinarie o bandite ai sensi del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle di cui al predetto comma 1, lettera b), si provvede previo espletamento di prove selettive.

4-ter. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, comma 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, ai fini del requisito di cui al comma 1, lettera c), del predetto articolo 20, si considerano, per il conteggio dei periodi prestati con l'ente che procede all'assunzione, anche quelli relativi alle collaborazioni coordinate e continuative e gli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.».

ART. 7

(Disposizioni contabili)

1. Il fondo di funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 8.426.000 euro nell'anno 2019.

2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 20,24 milioni di euro nel 2019 e di 0,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

3. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole «a decorrere dal 2019» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2020».

4. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, le parole «a euro 5,04 milioni nell'anno 2019 e» sono soppresse;

5. All'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, le parole «e di lire 50 miliardi a decorrere dal 2000» sono sostituite dalle seguenti: «, di euro 25,8 milioni annui dal 2000 al 2018 e di euro 10,6 milioni annui a decorrere dal 2019».

6. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 8,426 milioni nell'anno 2019, si provvede mediante i risparmi di spesa recati dal comma 3. All'onere derivante dal comma 2, pari a euro 20,24 milioni nel 2019 e di 0,9 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante i risparmi di spesa recati dai commi 4 e 5.

7. All'articolo 1, comma 128, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole «di ruolo» sono inserite le seguenti: «nonché con contratti a tempo determinato annuale o sino al termine delle attività didattiche».



FLC CGIL
Reggio Emilia

*federazione lavoratori
della conoscenza*

Via Roma, 53 - tel. 0522 457263
re_flg@er.cgil.it
flc.cgil.re@pec.leonet.it

i FUNZIONARI

ROBERTO BUSSETTI
cell. 335 7458160
roberto_bussetti@er.cgil.it

SILVANO SACCANI
cell. 340 6792566;
silvano_saccani@er.cgil.it

ALICE VIAPPANI
cell. 348 2338159;
alice_viappiani@er.cgil.it

NELLO GHERARDINI
*Collaboratore per
problemi amministrativi contabili*
tel. 0522 457263

i RECAPITI

REGGIO EMILIA

Via Roma, 53 - tel. 0522 457263

	mattina	pomeriggio
Lunedì	chiuso	15.00 - 18.00
Martedì	9.00 - 13.00	chiuso
Mercoledì	9.00 - 13.00	15.00 - 18.00
Giovedì	chiuso	15.00 - 18.00
Venerdì	9.00 - 13.00	15.00 - 18.00
Sabato	chiuso	

CASTELNUOVO MONTI

(Alina Chesi)
Via Monzani, 1 - tel. 0522 457650
oppure 345 0524272

CORREGGIO

(Roberto Bussetti)
Piazzale Finzi, 2 - tel. 0522 457750
venerdì dalle 15.30 alle 18.00

GUASTALLA

(Silvano Saccani)
Via Dalla Chiesa, 1 - tel. 0522 457700
lunedì dalle 15.30 alle 18.00

SCANDIANO

(Alice Viappiani)
Via De Gasperi 14 - tel. 0522 457800
II e IV lunedì dalle 15.30 alle 18.00

Per un miglior servizio, consigliamo di concordare telefonicamente o via mail l'appuntamento.

Ricordiamo che la consulenza è per gli iscritti al sindacato e per chi si vuole iscrivere.

FERMARE L'INVASIONE IN SIRIA: L'APPELLO DI CGIL ARCI ANPI E LEGAMBIENTE ALLE ISTITUZIONI



Arci, Anpi, CGIL e Legambiente inviano un appello ai vertici istituzionali italiani ed europei, dal presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte, al Ministro Di Maio, ai presidenti delle Camere, Casellati e Fico, alla presidente della Commissione e del Parlamento europeo, Ursula von der Leyen e David Sassoli.

Nell'appello le associazioni e il sindacato si dichiarano "angosciati e preoccupati per quanto sta accadendo al confine tra Turchia e Siria".

"A seguito delle improvvise dichiarazioni del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump – continuano – il Presidente della Turchia Erdogan ha dato avvio all'avanzata dell'esercito nelle zone storicamente abitate dalle popolazioni curde.

L'esercito curdo – sottolineano – è stato negli ultimi anni alleato delle forze occidentali e protagonista nel respingimento dell'avanzata dell'Isis, per la cui causa ha pagato un ingente prezzo di sangue. La convivenza tra la popolazione turca e curda potrà essere praticabile solo se lo Stato Turco accetta di sedersi a un tavolo di trattative con i rappresentanti curdi, con pari dignità, per trovare un accordo sul riconoscimento e indipendenza dei loro territori.

La comunità internazionale, l'Europa, l'Italia – rimarcano – hanno un debito di riconoscenza nei confronti delle donne e degli uomini curdi che si sono battuti fino alla morte per fermare il comune nemico Daesh e salvaguardare la sicurezza dell'Europa e del nostro Paese.

Chiediamo – concludono – che si cessino immediatamente le manovre di invasione del territorio siriano abitato storicamente dalla popolazione curda; che si dia mandato a una delegazione internazionale che garantisca la fine delle ostilità, il rispetto dei confini e il diritto internazionale; si garantiscano i soccorsi; che si apra una sessione di discussione nel Parlamento europeo quanto in quello italiano e che il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite se ne occupi con urgenza".



Il patronato della Cgil

Scegli il patronato INCA
CGIL. INCA CGIL da sempre
soddisfa i tuoi bisogni

sociali ed è un punto di riferimento per la tutela dei tuoi interessi, in particolare per le questioni previdenziali e assistenziali. La sede principale dell'INCA-CGIL di REGGIO EMILIA è presso la Camera del Lavoro Territoriale (CGIL) in Via Roma, 53 (tel. 0522 457248 - fax 0522 457415 - mail: reggioemilia@inca.it).

Comunque una sede INCA la trovi presso tutte le Camere del Lavoro (CGIL) di zona.

Orari e giorni di apertura sede principale
INCA - Ufficio disoccupazione di Reggio Emilia

Lunedì	dalle ore 8.30 alle ore 13.00 *dalle ore 13.30 alle ore 16.30
Martedì	dalle ore 8.30 alle ore 13.00 *dalle ore 13.30 alle ore 16.30
Mercoledì	dalle ore 8.30 alle ore 13.00
Giovedì	dalle ore 8.30 alle ore 12.30 dalle ore 14.30 alle ore 18.30
Venerdì	dalle ore 8.30 alle ore 13.00 *dalle ore 13.30 alle ore 16.30
Sabato	dalle ore 8.30 alle ore 12.00

*solo su appuntamento